

RASSEGNE

Dagli studi in onore di Gabriel Le Bras

Come Gabriel Le Bras meritava, gli studi pubblicati in suo onore (*Etudes d'histoire du droit canonique - dédiés à Gabriel Le Bras - Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, Membre de l'Institut*, 2 voll., Paris, Sirey 1965, pp. 1491) costituiscono un eccezionale contributo a questa disciplina e perciò un degnissimo omaggio — come scrive Georges Vidal suo successore — « *au maître, au savant — si du moins on permet un tel pléonasme* ». Si tratta d'oltre un centinaio di studi ai quali, sempre sul metro delle centinaia, è premessa la Bibliografia di Gabriel Le Bras, il monumento di mezzo secolo di attività scientifica, degna anch'essa della figura morale dell'eminente studioso.

E' ovvio che non si possa dire tutto nel breve spazio d'una nota necessariamente sommaria, giacché la semplice indicazione degli studi apparsi nella Miscellanea occuperebbe le poche pagine riservate per la segnalazione dell'opera. Non escludendo tuttavia di ritornare sull'argomento per qualche singolo contributo nel corso di nostri studi, ora accenneremo, con una certa approssimazione di organicità, a quei titoli che sono più congeniali alla nostra specifica disciplina, cioè alla storia dell'agricoltura, *lato sensu* intesa.

Il primo volume raggruppa scritti intorno alle fonti del Diritto Canonico ed ai rapporti fra la Chiesa e i poteri secolari; mentre nel secondo la partizione concerne il Diritto Canonico e il Diritto Romano nel Medio Evo e persona, famiglia e società.

Oggetto di questa nota sono quei contributi che riguardano le proprietà terriere della Chiesa ed i problemi che le concernono. Dom Jean Leclercq O.S.B. (« *Deux questions de Berthaud de Saint-Denis sur l'exemption fiscale du clergé* », pp. 607-617), richiamandosi agli studi del Le Bras, presenta i testi di Berthaud sull'argomento. Il primo difende il diritto degli ecclesiastici d'essere esenti dalle imposte dei Principi, salvo in alcuni casi ivi determinati con esattezza ed obbiettività e conformi alla tradizione del diritto canonico e civile; il secondo riguarda un altro argomento di esenzione, e cioè quella di cui il Papa può valersi intimando ai sudditi, soprattutto ecclesiastici, di non obbedire all'autorità secolare. La misura, le condizioni ed i casi previsti sono ben circostanziati e limitati, tutto al contrario, si avverte, di quanto sarebbe accaduto più

tardi nei partiti presi dai partigiani di Bonifacio VIII e di Filippo il Bello.

Subito dopo Jean-François Lemarignier (pp. 619-630) scrive su « *De l'immunité ecclésiastique - Les « territoires coutumiers » d'églises en Ile-de-France et dans les régions voisines d'après les diplômes des premiers Capétiens (987-1108)* ».

L'A. esaminando la complessa questione del passaggio dalla immunità alla signoria ecclesiastica studia contemporaneamente le ragioni d'influenza regia, i privilegi concessi e l'area geografica da essi interessata, notando come l'immunità sia applicata a territori in continua variazione. Il territorio poi coincide con i possessi della chiesa beneficiaria che nel secolo X acquista nuovi privilegi (almeno il *bannum*). In altri casi si ha una « *franchise de coutumes* » di larga estensione, talvolta (Notre Dame) su tutte le terre della chiesa, come appunto nella concessione di Filippo I su istanza del Vescovo e del Capitolo. Analogamente avvenne per Abbazie come Saint-Père-de-Melun e Saint-Germain-des-Prés. Per quanto riguarda il contenuto di questi diritti, valga quanto scrive W.M. Newman (*Le domaine royal sous les premiers Capétiens*, 1937), per il quale una Abbazia reale è libera, quando vi è esenzione del Monastero e delle case, e quando i chierici ed i loro sudditi hanno la giurisdizione soltanto dell'Abate.

La signoria andava da uno a più (in media tre, cinque) villaggi. Il cambiamento, si avverte, più che di natura politica, è di natura economica, in ragione dell'aumento del valore delle case o della terra. La maggior preoccupazione in chi redige il diploma, e perciò anche nel re che lo accorda, conclude dopo una ampia esemplificazione l'A., « *ce n'est plus tant le sanctuaire titulaire des coutumes que les lieux mêmes auxquels ces coutumes s'appliquent* », a questo livello più basso, in un quadro più ristretto, ma meglio avvertito e più concreto. Si giunge così a delineare un aspetto nuovo, rispetto a quello originario delle concessioni regie, e più favorevoli alle chiese.

Sempre nel quadro dei rapporti tra la Chiesa e le potenze secolari, lo studio di Robert Villers affronta, per quanto riguarda molti secoli più tardi, il problema dell'imposte sui beni ecclesiastici nei grandi paesi del secolo XVIII (*L'imposition des biens d'Eglise dans les grands pays catholiques au XVIII^e siècle - Contribution à l'étude des relations entre l'Eglise chrétienne et les pouvoirs séculiers*, pp. 743-751). L'argomento, trattato sulla scorta dei risultati di molti studi condotti a loro volta sulle fonti, è di grande interesse. Bisogna tenere presente che, molto prima della formulazione dell'art. 13 dei Diritti dell'uomo in ordine alla eguaglianza del carico fiscale, la Chiesa in Francia tra il 1715 ed il 1788 aveva versato oltre 250 milioni che in gran parte provenivano dal reddito agrario, cioè in media tre milioni all'anno (il cinque per cento delle sue rendite) al Re, mentre i calcoli più generosi esposti dal Voltaire erano inferiori ad un terzo di quella somma! Si aggiunga che il clero gestiva, per così dire, servizi di pubblico interesse e che contribuiva con prestiti a quelli dello Stato. Le imposizioni fiscali sulla proprietà

immobiliare erano quasi ovunque accettate anche dagli ecclesiastici, e questo fatto caratterizza la politica fiscale nella seconda metà del Settecento.

Nell'ultima parte del volume (« *personne, famille, société* »), il saggio di Germain Sicard (« *L'usure en milieu rural: notes sur le bail à cheptel dans la doctrine de la fin du Moyen Age* », pp. 1395-1405), denso di dottrina romanistica e canonistica, affronta il problema della soccida nei suoi vari aspetti, soffermandosi sulla configurazione del prestito ad usura ravvisata anche in questi contratti.

Lo studio analitico e comparativo dei giuristi e dei teologi viene a confermare, anche su questo punto, l'unità del pensiero giuridico medievale in cui si incontrano la ragione giuridica per eccellenza del diritto romano con la applicazione alla società dei disegni di Dio perseguita dalla Chiesa. Ora, le divergenze incominciano là dove quest'ultima, per quanto riguarda la remunerazione del capitale, ribadisce il principio del divieto dell'usura, allontanando (per quanto riguarda la equa ripartizione dei rischi) « *le démon de la cupidité, dans l'intérêt des âmes de leurs ouailles* ».

G. L. Masetti Zannini